



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
(In attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013)
Regione Abruzzo
 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

BANDO PUBBLICO 2021
 (Allegato A)
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO
relative alla Misura 11– Agricoltura biologica

MISURA 11	Agricoltura biologica (art. 29)	
Sottomisura 11.1 Intervento 11.1.1	Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica	
Sottomisura 11.2 Intervento 11.2.1	Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica	
Servizio competente	Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità	
Ufficio competente	Ufficio Sostegno all'Agricoltura Ecocompatibile	
Scadenza presentazione domanda	17/05/2021	
Responsabili procedimento: Coordinamento Attuazione	Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità Servizi Territoriali per l'Agricoltura competenti per territorio	
DOTAZIONE FINANZIARIA	Intervento 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica	Euro 500.000,00
	Intervento 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica	Euro 2.000.000,00

Il presente bando regola l'applicazione della misura 11 "Agricoltura Biologica", intervento 11.1.1 "Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica" e Intervento 11.2.1 "Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento, l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse per l'annualità 2021.

III.9. RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI.....	21
III.10. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ	21
III.11. DISPOSIZIONI GENERALI	22
SEZIONE IV – RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI	22
IV.1. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	22
IV.2. Definizioni.....	24

1. PREMESSA

I dati statistici mostrano negli ultimi anni un calo delle superfici a biologico, pertanto, ai fini di una maggiore salvaguardia del contesto ambientale, si intende promuovere anche in coerenza con la precedente programmazione, l'adozione del metodo di agricoltura biologica.

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Abruzzo, la misura favorisce e incentiva la diffusione del metodo di produzione biologica che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi; assicura un impiego responsabile dell'energia, delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo; contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola.

Rispetto al contesto agricolo e ambientale regionale, la misura contribuisce principalmente al perseguimento degli obiettivi relativi alla FA 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi; la misura contribuisce anche al raggiungimento degli obiettivi specifici della FA 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa, e 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Il metodo di produzione biologica, attraverso l'implementazione di tecniche agronomiche a basso impatto ambientale che salvaguardano gli equilibri dell'agroecosistema e dell'ecosistema nel suo complesso, riesce a fornire una risposta efficace agli obiettivi trasversali "ambiente" e "adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici".

2. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. La Regione Abruzzo, in esito ai cambiamenti del quadro normativo unionale introdotti dal Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020, ha avviato con i servizi della DG AGRI, la modifica alla **versione 8 del proprio PSR 2014/2020**.
2. **Il presente avviso è quindi condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea della modifica alla versione 8 del PSR.**
3. La Regione Abruzzo, in relazione a quanto sarà condiviso e/o indicato dalla Commissione Europea, si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente avviso, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
4. I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente avviso, **sono consapevoli e accettano**, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
 - a) che la presentazione della domanda di sostegno **non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante** da parte della Regione, e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla Misura 11 così come approvate dalla Commissione. In caso di mancata approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche proposte, l'amministrazione regionale è esonerata da qualunque vincolo od obbligo alla liquidazione del sostegno concesso;
 - b) che, in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando in relazione alla decisione di approvazione da parte della Commissione europea, **l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma**, è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente avviso, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non potranno essere prese in considerazione.

1 FINALITÀ E OBIETTIVI

1. Il presente bando riguarda gli interventi previsti dalla Misura 11 - Agricoltura biologica - del PSR ABRUZZO 2014-2020.
2. Interventi:
 - a. **Intervento 11.1.1 - Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica**
 - b. **Intervento 11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica**
3. La misura 11, in particolare la sottomisura 11.1 "Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica" sarà attuata in sinergia con le misure: formazione (M1), consulenza (M2), regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (M3) e cooperazione (M16). Inoltre, al fine di migliorare le performance ambientali previste dalla misura, come statuito dall'art.11 del reg. 808/2014, è consentito rafforzare gli impegni previsti dalle singole sottomisure con quelli previsti da alcuni interventi della misura 10.
4. Sulla medesima superficie è consentita la combinazione degli impegni della misura 11 "agricoltura biologica" con i seguenti interventi della Misura 10 "pagamenti agro-climatico-ambientali":
 - a. 10.1.2 – miglioramento pascoli e prati pascoli;
 - b. 10.1.3 - conservazione del suolo (limitatamente alle operazioni I-semina su sodo e III –inerbimento delle colture arboree specializzate);
 - c. 10.1.4 – incremento della sostanza organica; la combinazione degli impegni che riguarda l'incremento della sostanza organica è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando la sua efficacia alla decisione di autorizzazione della modifica del PSR da parte della Commissione Europea, come da nota dell'Autorità di Gestione prot. R.A. 0070263 del 24/02/2021).

SEZIONE I^A – INTERVENTO 11.1.1 "PAGAMENTI PER LA CONVERSIONE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA"

I.1. AMBITO DI INTERVENTO

1. L'intervento 11.1.1 è applicabile sull'intero territorio della Regione Abruzzo.

I.2. BENEFICIARI

1. Possono presentare la domanda tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati che conducono superfici ricadenti sul territorio regionale.

I.3. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di aiuti devono essere posseduti alla data del 15 maggio 2021 e mantenuti per l'intero periodo d'impegno (3 anni – 15/05/2021 al 14/05/2024).

I.3.1. REQUISITI SOGGETTIVI

1. Possono presentare la domanda gli agricoltori "attivi" (singoli o associati) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli "agricoltori in attività".

I.3.2. REQUISITI OGGETTIVI

1. L'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:
 - a. Possedere o detenere una superficie minima all'impegno (SAU) di almeno 1 ettaro;

- b. Adottare metodologie di produzione biologica conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 (e s.m.i.) del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, dal regolamento (CE) n. 889/2008 (e s.m.i.) della Commissione e al D.M. 18354/2009 (e s.m.i.).
- c. Presentare la notifica di attività di produzione biologica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 e s.m.i. (notifica informatizzata), come segue:
- i. devono aver presentato la "prima notifica di attività con metodo biologico" a decorrere dal 1° gennaio dell'annualità di presentazione della domanda di sostegno (1° gennaio 2021);
 - ii. ovvero devono aver presentato la "prima notifica di attività con metodo biologico" a decorrere dal 16 maggio dell'anno precedente (16 maggio 2020) a quello di presentazione della domanda di sostegno (2021);
 - iii. **La condizione di ammissibilità di cui alla lettera C punto ii può venire meno in esito all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche proposte alla versione 8 del PSR 2014/2020. Entro 30 giorni dall'approvazione delle suddette modifiche la Regione adotta specifico provvedimento in merito alla sussistenza o meno di detta condizione.**
- d. Non sono ammessi, in coerenza con l'esigenza di incentivare e favorire la diffusione del metodo di produzione biologica, i produttori che, nelle annualità precedenti alla presentazione della domanda di aiuto, risultino iscritti al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007, dal successivo regolamento di applicazione Reg. CE n. 889/2008, dalle successive modificazioni e dalla relativa normativa nazionale di riferimento.
- e. Gli impegni relativi al mantenimento delle pratiche e metodi di produzione biologica devono essere assunti sull'intera SAU aziendale, con la possibile eccezione di corpi aziendali separati dai quali si ricavano produzioni distinguibili (per tipo di coltura) rispetto alle altre, e aventi magazzino distinto dei fattori produttivi (concimi, fitofarmaci, ecc.) nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 834/2007, Reg. CE n. 889/2008 e s.m.i. In particolare, le aziende miste devono avere corpi assoggettati al biologico, separati e non contigui tra loro da quelli da "metodo di agricoltura convenzionale" (particelle non confinanti).
- f. Le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenute dal richiedente per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore ma almeno pari ad una annualità d'impegno, con copertura dell'annualità di pagamento dal 15 maggio al 14 maggio dell'anno successivo; in tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di nuovi contratti, che garantiscano la continuità della copertura del periodo di impegno. Il mancato rinnovo comporta la decadenza dell'aiuto e la restituzione, per tali superfici (cioè per le particelle oggetto del mancato rinnovo), delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti maggiorate degli interessi. La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016.
- g. In presenza di zootecnia biologica a norma del reg. CE 834/07 art.14 e s.m.i., regolarmente notificata, sono ammissibili:
- i. le superfici foraggere avvicendate, eleggibili a premio a condizione che il rapporto UBA/superficie sia uguale o maggiore di 0,2 UBA/ha e non superiore a quanto previsto dal reg. CE 889/2008 all. IV;
 - ii. le superfici a pascolo, eleggibili "a premio zero"; esse vanno indicate in domanda sul presente intervento, ma devono essere richieste a pagamento con la domanda int. 10.1.2 (prati pascoli) in combinazione ed alle condizioni previste nell'intervento 10.1.2.

Per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), ai fini della determinazione del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza risultante dalla BDN, tenendo conto degli indici di conversione di cui all'allegato II del reg (UE) n. 808/2014 della Commissione.

- h. Sono comunque ammesse le aziende nelle quali le produzioni zootecniche non risultino assoggettate al metodo di produzione biologico (solo produzioni vegetali).

I.4. IMPEGNI

1. I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune pratica agricola, di seguito elencati:
 - a) rispetto delle regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale annualmente recepita con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con successivi Atti regionali pubblicati sul BURAT e Portale web del Dipartimento Agricoltura;
 - b) rispetto dei criteri pertinenti e delle attività minime, come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
 - c) rispetto dei requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (DL n.150 del 14/8/2012);
 - d) rispetto impegni relativi alle aziende con terreni compresi nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) ai sensi del DM 7/04/2006 e delibere della Regione Abruzzo DGR 383/10, DGR 500/2009;
 - e) rispetto dei criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e delle attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente (si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013).
2. Impegno a conseguire una formazione (M1) o ad attivare una consulenza specifica (M2) entro due anni dalla data di adesione al regime domanda di sostegno. In alternativa, per il beneficiario che non ha usufruito né della misura 1 né della misura 2, l'impegno è assolto se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
 - i. possesso dell'attestato di partecipazione all'attività di formazione (corso minimo di 15 ore) oppure di attestazione della consulenza prestata da un tecnico agrario iscritto ad albo professionale ed in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 14/08/2012, n. 150;
 - ii. possesso di titolo di studio in materia agraria (diploma o laurea).
3. Gli impegni del presente intervento devono essere rispettati per i **TRE anni** di calendario a partire dalla presentazione della domanda di sostegno (dal 15-5-2021 al 14-05-2024).

I.5. DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

1. Gli impegni decorrono dal 15 MAGGIO 2021 e devono essere rispettati per tre anni (dal 15-5-2021 al 14-05-2024).
2. L'eventuale recesso od esclusione dal regime di assoggettamento al biologico (ai sensi delle vigenti normative sopracitate) durante il periodo di impegno (3 anni), comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.

I.6. VARIAZIONI SUPERFICI CONVERSIONE O ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI

1. A norma dell'articolo 47 del reg. (UE) n. 1305/2013 il numero di ettari cui si applicano gli impegni previsti agli articoli 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e 29 (agricoltura biologica) può variare da un anno all'altro secondo le modalità definite dallo stesso articolo. La variazione non può essere superiore al 20% (in diminuzione) rispetto alle superfici indicate nella domanda di sostegno.
2. È ammessa, ai sensi dell'art. 15 par. 1 del Reg. (UE) 807/14, l'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, fino al massimo del 20% della superficie iniziale, proveniente dalla stessa azienda e/o da un ampliamento della superficie aziendale. Per l'eventuale superficie assoggettata agli impegni, eccedente il limite del 20% non è riconosciuto alcun indennizzo.

3. La conversione, l'adeguamento, l'estensione degli impegni (nonché la cessione parziale o totale di azienda) sono regolati in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013 e ulteriori disposizioni del Reg. 807/2014.

I.7. IMPORTI DI SOSTEGNO E COMBINAZIONE DEGLI AIUTI

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è erogato per ettaro e per gruppo di colture, come riportato in tabella. I premi riportati a valere del presente intervento vengono riconosciuti per i primi tre anni (Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica).

Gruppo di colture	Importo premio €/ha/anno
Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche)	145
Foraggere avvicendate	145
Ortive	600
Olivo da olio	440
Vite da vino	680
Fruttiferi e altre colture arboree	640
*Foraggere avvicendate con allevamento biologico	355

*Premio concesso per ettaro di foraggere in presenza di allevamenti biologici (ovini, caprini, bovini, equidi) a norma del reg. CE 834/07 art.14 e s. m. i., regolarmente notificata.

2. Le superfici a pascolo sono eleggibili "a premio zero" e vanno indicate in domanda sul presente intervento ed il premio per i pascoli viene erogato in combinazione ed alle condizioni previste nell'intervento 10.1.2 "Miglioramento pascoli e prati-pascoli" a norma del Reg. UE 808/2014 art. 11.
3. Gli aderenti al presente intervento hanno diritto a richiedere sia un *voucher* per la frequenza di un corso di formazione (misura M1) che un *voucher* per fruire di una consulenza specifica (misura M2).

I.8. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria da assegnare alla sottomisura 11.1 "Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica", intervento 11.1.1 "Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica" è pari ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila).
2. L'aiuto è sottoposto a condizione sospensiva, subordinando la sua efficacia alla decisione di autorizzazione della modifica del PSR da parte della Commissione europea come da nota dell'Autorità di Gestione prot. R.A. 0070263 del 24/02/2021.
3. Per l'attuazione dell'intervento 11.1.1 sono previsti stanziamenti annuali in base ai quali saranno selezionate le domande di sostegno (domande di 1° anno - impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento e saranno formate eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.
4. La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della Misura 11, provenienti da eventuali rimodulazioni del PSR, o da economie realizzate nell'ambito del presente bando a valere sulla sottomisura 11.2, intervento 11.2.1.

5. È garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento, fatte salve le pertinenti disposizioni vigenti all'anno di presentazione della domanda di conferma.
6. Le eventuali graduatorie di ammissibilità saranno formulate su base regionale, tenendo conto dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione previsti nell'ambito applicativo della misura/sottomisura.

I.9. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Tipologia di Intervento 11.1.1 - Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica		
Principi per la definizione dei criteri di selezione da PSR		
I criteri di selezione, vista la peculiarità della Regione Abruzzo in termini di superficie ad Aree protette, e tenuto conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni, si riferiscono in particolare ad elementi di natura territoriale. Nello specifico, la priorità territoriale è attribuita in funzione dei vincoli ambientali aree Natura 2000, SIC e ZPS, ZVN. E' inoltre assegnata una priorità per gli agricoltori che operano in forma associata o in cooperazione.		
Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
SOI ricadente in ZVN e agricoltura intensiva	50	100% Presenza del requisito 0% Assenza del requisito
SOI ricadente in aree Natura 2000, SIC e ZPS	30	100% Presenza del requisito 0% Assenza del requisito
SOI ricadente in altre aree	20	100% Presenza del requisito 0% Assenza del requisito
Preferenza a parità di punteggio per agricoltori che operano in forma associata o in cooperazione.		

SEZIONE II – INTERVENTO 11.2.1 “PAGAMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA”

1. AMBITO DI INTERVENTO

1. L’intervento 11.2.1 è applicabile sull’intero territorio della Regione Abruzzo.

2. BENEFICIARI

1. Possono presentare la domanda tutti gli imprenditori agricoli singoli o associati che conducono superfici ricadenti sul territorio regionale.

3. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Tutti i requisiti necessari per accedere al regime di aiuti devono essere posseduti alla data del 15 maggio 2021 e mantenuti per l’intero periodo d’impegno (3 anni – 15/05/2021 al 14/05/2024).

II.3.1. REQUISITI SOGGETTIVI

1. Possono presentare la domanda gli agricoltori "attivi" (singoli o associati) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli "agricoltori in attività".

II.3.2. REQUISITI OGGETTIVI

1. L’impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti/condizioni di ammissibilità:
 - a. Possedere o detenere una superficie minima all’impegno (SAU) di almeno 1 ettaro.
 - b. Adottare metodologie di produzione biologica conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 (e s.m.i.) del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, dal regolamento (CE) n. 889/2008 (e s.m.i.) della Commissione e al D.M. 18354/2009 (e s.m.i.).
 - c. I beneficiari hanno l’obbligo di avere una notifica valida sul SIB per le attività di produzione biologica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 e s.m.i. (notifica informatizzata).
 - d. Non sono ammessi a pagamento i produttori che, nell’ambito degli impegni quinquennali a valere sul Reg. CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013), si siano ritirati dall’applicazione dei disciplinari biologici (notifica di recesso o esclusione), fatte salve le cause di forza maggiore così come definite dalle pertinenti disposizioni.
 - e. Gli impegni relativi al mantenimento delle pratiche e metodi di produzione biologica devono essere assunti sull’intera SAU aziendale, con la possibile eccezione di corpi aziendali separati dai quali si ricavano produzioni distinguibili (per tipo di coltura) rispetto alle altre, e aventi magazzino distinto dei fattori produttivi (concimi, fitofarmaci, ecc.) nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento (CE) n. 834/2007, Reg. CE n. 889/2008 e s.m.i. In particolare, le aziende miste devono avere corpi assoggettati al biologico separati e non contigui tra loro da quelli da “metodo di agricoltura convenzionale” (particelle non confinanti).
 - f. Le superfici, da assoggettare agli impegni, devono essere disponibili al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenute dal richiedente per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia, sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore (ma almeno pari ad una annualità d’impegno, con copertura dell’annualità di pagamento: dal 15 maggio al 14 maggio dell’anno successivo); in tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo attraverso la stipula di nuovi contratti che garantiscano la continuità della copertura del periodo di impegno. Il mancato rinnovo comporta la decadenza dell’aiuto e la restituzione, per tali superfici (cioè per le particelle oggetto del mancato rinnovo), delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti maggiorate degli interessi.

La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016.

- g. In presenza di zootecnia biologica a norma del reg. CE 834/07 art.14 e s.m.i., regolarmente notificata, sono ammissibili:
- i. le superfici foraggere avvicendate, eleggibili a premio a condizione che il rapporto UBA/superficie sia uguale o maggiore di 0,2 UBA/ha e non superiore a quanto previsto dal Reg. CE 889/2008 all. IV;
 - ii. le superfici a pascolo, eleggibili "a premio zero"; esse vanno indicate in domanda sul presente intervento, ma devono essere richieste e vengono pagate con la domanda int. 10.1.2 (prati pascoli) in combinazione ed alle condizioni previste nell'intervento 10.1.2.

Per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), ai fini della determinazione del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza risultante dalla BDN, tenendo conto degli indici di conversione di cui all'allegato II del reg (UE) n. 808/2014 della Commissione.

- h. Sono comunque ammesse le aziende nelle quali le produzioni zootecniche non risultino assoggettate al metodo di produzione biologico (solo produzioni vegetali).

4. IMPEGNI

1. I beneficiari del sostegno sono compensati solo per gli impegni che vanno oltre la comune pratica agricola, di seguito elencati:
 - a) rispetto delle regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale annualmente recepite con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e con successivi atti regionali pubblicati sul BURAT e Portale web del Dipartimento Agricoltura;
 - b) rispetto dei criteri pertinenti e delle attività minime, come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
 - c) rispetto dei requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (DL n.150 del 14/8/2012);
 - d) rispetto degli impegni relativi alle aziende con terreni compresi nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) ai sensi del DM 7/04/2006 e delibere della Regione Abruzzo DGR 383/10, DGR 500/2009;
 - e) rispetto dei criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e delle attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente. (Si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013).
2. Il beneficiario si impegna a dimostrare di essere licenziatario per la vendita di prodotti a marchio da agricoltura biologica/biologici, certificati in conformità ai Reg. 834/07 e 889/08 e s.m.i. (per gli operatori notificati esclusivamente come produttori vegetali, si intende equiparata la vendita di prodotto sfuso biologico o in conversione a quello con prodotto a marchio). La dimostrazione avviene attraverso la presenza del prodotto nel relativo Certificato di Conformità emesso dall'ODC. Al riguardo si chiarisce che:
 - a) Il Certificato di Conformità in corso di validità alla data di pubblicazione del presente Bando è necessario ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto nei criteri di selezione;
 - b) Ai fini del mantenimento dell'impegno previsto nella misura, la richiesta di certificazione (non necessariamente attraverso notifica) deve essere inoltrata all'ODC entro il primo anno di impegno.
3. **L'impegno di cui al comma 2 può venire meno in esito all'approvazione da parte della commissione europea delle modifiche proposte alla versione 8 del PSR 2014/2020. Entro 30 giorni dall'approvazione delle suddette modifiche la Regione adotta specifico provvedimento in merito alla sussistenza o meno di detto impegno.**

5. DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

1. Gli impegni decorrono dal 15 MAGGIO 2021 e devono essere rispettati per tre anni (dal 15-5-2021 al 14-05-2024).
2. L'eventuale recesso od esclusione dal regime di assoggettamento al biologico (ai sensi delle vigenti normative sopracitate) durante il periodo di impegno (3 anni), comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.

6. VARIAZIONI SUPERFICI, CONVERSIONE O ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI

1. A norma dell'articolo 47 del reg. (UE) n. 1305/2013, il numero di ettari cui si applicano gli impegni previsti agli articoli 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e 29 (agricoltura biologica) può variare da un anno all'altro secondo le modalità definite dallo stesso articolo. La variazione non può essere superiore al 20% rispetto alle superfici indicate nella domanda di sostegno.
2. È ammessa, ai sensi dell'art. 15 par. 1 del Reg. (UE) 807/14, l'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, fino al massimo del 20% della superficie iniziale, proveniente dalla stessa azienda e/o da ampliamento della superficie aziendale. Per l'eventuale superficie assoggettata agli impegni eccedente il limite del 2%, non è riconosciuto alcun indennizzo.
3. La conversione, l'adeguamento, l'estensione degli impegni (nonché la cessione parziale o totale di azienda) sono regolati in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013 e ulteriori disposizioni del Reg. 807/2014 (ART. 14 e 15).

7. IMPORTI DI SOSTEGNO E COMBINAZIONE DEGLI AIUTI

1. Il sostegno nell'ambito della presente misura è erogato per ettaro, per gruppo di colture come riportato in tabella. I premi riportati a valore del presente intervento vengono riconosciuti per i tre anni di impegno. Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica.

Gruppo di colture	Importo premio €/ha/anno
Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche)	120
Foraggiere avvicendate	120
Ortive	550
Olivo da olio	370
Vite da vino	570
Fruttiferi e altre colture arboree	530
*Foraggiere con allevamento biologico	330

*Premio concesso per ettaro di foraggiere in presenza di allevamenti biologici (ovini, caprini, bovini, equidi).

2. Le superfici a pascolo sono eleggibili "a premio zero" e vanno indicate in domanda sul presente intervento ed il premio per i pascoli viene erogato in combinazione ed alle condizioni previste nell'intervento 10.1.2 "Miglioramento pascoli e prati-pascoli" a norma del Reg. UE 808/2014 art. 11.
3. Gli aderenti al presente intervento possono richiedere un voucher per fruire di una consulenza specifica (misura M2).

8. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria da assegnare alla sottomisura 11.2 "Pagamenti per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica, intervento 11.2.1 "Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica" è pari ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni).
2. L'aiuto è sottoposto a condizione sospensiva subordinando la sua efficacia alla decisione di autorizzazione della modifica del PSR da parte della Commissione europea come da nota dell'Autorità di Gestione prot. R.A. 0070263 del 24/02/2021.
3. Per l'attuazione dell'intervento 11.2.1 sono previsti stanziamenti annuali in base ai quali saranno selezionate le domande di sostegno (domande di 1° anno - impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento e saranno formate eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscano la completa copertura di tutte le domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.
4. La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della misura 11, provenienti da eventuali rimodulazioni del PSR, o da economie realizzate nell'ambito del presente bando a valere sulla sottomisura 11.1, intervento 11.1.1.
5. È garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di sostegno già ammesse a finanziamento, fatte salve le pertinenti disposizioni vigenti all'anno di presentazione della domanda di conferma.
6. Le eventuali graduatorie di ammissibilità saranno formulate su base regionale, tenendo conto dei punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione previsti nell'ambito applicativo della misura/sottomisura.

9. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

Tipologia di Intervento 11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica	
Principi per la definizione dei criteri di selezione da PSR	
I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni, si riferiscono in particolare ad elementi di natura territoriale. Nello specifico, la priorità territoriale attribuita in funzione dei vincoli ambientali aree Natura 2000, SIC e ZPS, ZVN. Inoltre, si prevede un sistema di punteggi, che tenga conto della quota di produzione biologica certificata commercializzata.	

Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
SOI ricadente in ZVN e agricoltura intensiva	40	<ul style="list-style-type: none"> • 100% Presenza del requisito • 0% Assenza del requisito
SOI ricadente in aree Natura 2000, SIC e ZPS	30	<ul style="list-style-type: none"> • 100% Presenza del requisito • 0% Assenza del requisito
SOI ricadente in altre aree	10	<ul style="list-style-type: none"> • 100% Presenza del requisito • 0% Assenza del requisito
Produzione biologica certificata commercializzata	20	<ul style="list-style-type: none"> • 100% Presenza del requisito • 0% Assenza del requisito

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata al richiedente/legale rappresentante più giovane (minore età espressa in giorni).

SEZIONE III – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI

III.1. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Reg. UE 1305/2013 se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo rilasciando specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo. La presentazione della domanda di cambio beneficiario nel portale SIAN da parte del subentrante che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dalla misura 11, assolve *ipso facto* a tale adempimento.
2. Fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda di sostegno, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, ai sensi degli articoli 3 e 15 del regolamento UE 809/2014, è consentito apportare modifiche alla domanda stessa.
3. Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda è ammesso dopo tale periodo e a condizione che il nuovo soggetto possieda i requisiti di ammissibilità, pena la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.
4. Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale nonché darne comunicazione al competente Servizio Territoriale per L'agricoltura (STA) per il perfezionamento istruttorio del subentro sul sistema SIAN. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA. Nel caso di cambio beneficiario conseguente a decesso del richiedente/beneficiario, il termine per adempiere alla costituzione del fascicolo aziendale è di 120 giorni.

III.2. CLAUSOLA DI REVISIONE

1. E' prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del reg. (UE) 1305/2013:
 - a) Per gli interventi realizzati ai sensi - dell'art. 28- Pagamenti agro-climatico-ambientali, dell'art.29- Agricoltura biologica;
 - b) Per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del reg. (UE) 1307/2013;
 - c) Per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.
2. Se l'adeguamento di cui al comma 1 non è accettato dal beneficiario, l'impegno assunto ai sensi degli art.28 e 29 del Reg. (UE) 1305/2013 cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

III.3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

III.3.1. MODALITÀ

1. Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, allo STA competente per territorio, mediante le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo le Istruzioni Operative n. 13 prot. ORPUM 0011779 del 19/02/2021 avente ad oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021";
2. Le modalità di presentazione sono:
 - a) Per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
 - b) Con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN previa autorizzazione dal responsabile delle utenze regionali; Il beneficiario deve costituire o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Tale fascicolo dovrà essere validato, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.
Non sono accettate né, quindi, ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.
3. La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio.
4. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.
5. L'azienda agricola che comunica il proprio indirizzo di PEC può ricevere comunicazioni dall'OP AGEA direttamente all'indirizzo di posta comunicato. PEC AGEA: protocollo@pec.agea.gov.it

III.3.2. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Domande iniziali: **17 maggio 2021**, ai sensi dell'art. 13 del Reg. 809/2014 (salvo eventuali successive proroghe che dovessero intervenire).
2. Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **31 maggio 2021**;
3. Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
4. Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): **30 settembre 2021**.
5. Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del **17 maggio 2021**, in tal caso l'importo dell'aiuto sarà decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
6. Le domande pervenute con un ritardo superiore a **25** giorni di calendario, ovvero oltre l'**11 giugno 2021**, **sono irricevibili** e all'interessato non è concesso alcun aiuto.
7. Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili le domande presentate oltre il termine, quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

8. In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità Comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

III.3.3. MODIFICA DOMANDA INIZIALE

III.3.3.1 DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 DEL REG. (UE) 809/2014

1. È possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 per modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata, secondo quanto previsto dall'art. 72 del Reg. UE 1306/2013.
- Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda". Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa unionale, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.
- Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.
- Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale.

III.3.3.2 MODIFICA AI SENSI DEL PARAGRAFO 1 DELL'ART. 15 DEL REG. (UE) 809/2014

1. Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:
- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
 - modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.
- In caso di impegni pluriennali, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni unionali, nazionali e regionali in materia, i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

III.3.3.3 MODIFICA AI SENSI DEL PARAGRAFO 1 BIS DELL'ART. 15 DEL REG. (UE) 809/2014

1. La procedura della domanda grafica delineata nella nota dei Servizi della Commissione n. Ref. Ares (2016)1156947 - 07/03/2016 - nonché del "considerando" n. 2 del reg. UE 2333/2015, prevede la possibilità di applicare la fattispecie dei controlli preliminari, qualora il sistema di ricezione delle domande di aiuto a superficie sia fruibile nell'intero territorio italiano, eviti disparità di trattamento tra i beneficiari e ponga sull'esistenza di strumenti geo-spaziali ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 e dell'articolo 17 del regolamento UE n. 809/2014.
2. Nella procedura cosiddetta "controlli preliminari" di cui all'articolo 15(1 bis) del Regolamento UE n. 809/2014 rientrano quelli previsti dai seguenti articoli normativi:
- a. 29(1)(c) del Reg. n. 809/2019,
 - b. 29(1),(e), del Reg. n. 809/2014,
 - c. altri controlli incrociati compresi quelli riferiti al settore animale con la banca dati informatizzata.
3. I risultati determinati a seguito dei suddetti controlli preliminari vengono notificati dal SIAN al beneficiario entro e non oltre 26 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 17 maggio 2021. Il beneficiario può correggere dette anomalie tramite la presentazione di una domanda di modifica entro e non oltre 35 gg di calendario successivi alla scadenza della domanda iniziale del 17 maggio 2021, comunque non oltre la data del **21 giugno 2021**.

III.3.3.4 DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG.(UE) 809/2014 (RITIRO PARZIALE)

1. Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, parzialmente (ai sensi del Reg. UE 809/2014 art. 3), in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN.
2. Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di **ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento**, successivamente alla presentazione.
3. Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:
- a. cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
 - b. riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;

- c. aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.
4. In caso di impegni pluriennali – fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni unionali, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.
 5. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa unionali, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.
 6. Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.
 7. Qualora una domanda di modifica venga considerata irricevibile viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri parziali.

III.3.3.4 COMUNICAZIONE DI RITIRO AI SENSI DELL'ART.3 DEL REG.(UE) 809/2014 (RITIRO TOTALE)

1. **Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente,** in qualsiasi momento, tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione. Il ritiro della domanda e i documenti attestanti sono registrati dall'autorità competente.
2. Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro, ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014, coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
3. La rinuncia, ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014, non è consentita nei seguenti casi:
 - a. avvenuto pagamento della domanda
 - b. presenza della domanda tra quelle estratte a campione
 - c. avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità riscontrate alla domanda

III.3.4. ERRORI PALESI (AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. UE 809/2014)

1. La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013, permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi. L'autorità competente dell'istruttoria, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul portale SIAN. L'autorità competente dell'istruttoria può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.
2. Per le aziende estratte per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

III.4. CONTROLLI DI AMMISSIBILITA'

1. Ai sensi dell'art. 75 paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti, per le domande afferenti alle misure a superfici e ad animali, sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità (controlli amministrativi e controlli in loco).
2. Per le aziende non selezionate a campione il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione.

3. Per le aziende facenti parte del campione l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli nell'ambito del SIGC e controlli in loco e di condizionalità).

III.4.1. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1. Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi attuati secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del Reg. UE 809/2014.
2. L'Organismo pagatore esegue i seguenti controlli:
 - a) verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
 - b) verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
 - c) verifica della consistenza territoriale:
 - i. controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - ii. individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
 - iii. verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2021;
 - iv. verifica della continuità della conduzione secondo quanto indicato nelle schede di misura e nei provvedimenti regionali. Ove richiesto sono verificati anche i dati di registrazione dei contratti;
 - v. controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore alla superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio;
 - vi. verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
 - vii. verifica della consistenza zootecnica dell'azienda attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
 - viii. verifica requisiti di ammissibilità del rapporto UBA/ha per il pagamento del premio relativo alle superfici a pascolo;
 - ix. controlli specifici previsti dalla misura;
3. Vengono effettuati altresì tutti i controlli definiti con l'applicazione delle VCM (verificabilità e controllabilità della misura) ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013. Tutti i controlli effettuati sono evidenziati attraverso specifici indicatori verificabili sul sistema SIAN.
4. Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare si applica il DM n. 2588 del 20 marzo 2020. Gli esiti dei controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.
5. È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

III.4.2. CONTROLLI IN LOCO

1. L'OP AGEA stabilisce, sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg (UE) 809/2014, la selezione del campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti dall'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.
2. Il controllo in loco è di competenza dell'Organismo pagatore ed ha l'obiettivo di verificare:
 - i. L'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio;
 - ii. L'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
 - iii. Controlli specifici previsti per la misura.
3. I controlli in loco "sul rispetto della condizionalità" interessano ogni anno almeno l'1% dei beneficiari, e riguardano l'intera l'azienda e non solo le superfici richieste a premio ed ha lo scopo di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali.
4. Il controllo si esplica con l'effettuazione di un sopralluogo in azienda presso il beneficiario, successivo all'ammissione a finanziamento e anteriore alla conclusione della singola annualità.

5. Il pagamento del saldo del restante premio spettante potrà essere effettuato, per le domande non rientranti nel campione sottoposto a controllo in loco, dopo l'inizio del controllo sull'ultima azienda del campione.
6. Il pagamento del saldo per le aziende sottoposte a controllo avverrà invece a controllo ultimato.

III.4.3. CONTROLLI MISURA 11 – AGRICOLTURA BIOLOGICA

1. Per le aziende che presentano domanda per la misura 11 (agricoltura biologica) assoggettate al sistema di controllo, previsto dall'art. 29 del Reg. UE 1305/2013 (ex articoli 8 e 9 del Reg. (CE) 2092/91), da parte di un Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato, è effettuato l'incrocio dei dati dichiarati nelle domande di sviluppo rurale con il Sistema Informativo Biologico (SIB).
2. I controlli riguardano in particolare la presenza della "Notifica", la validità del "Documento giustificativo" e il confronto tra la superficie richiesta a premio nella misura 11 (agricoltura Biologica) e quella certificata dall'ODC, anche mediante il confronto degli identificativi catastali.

III.5. CONTROLLI E SANZIONI

1. In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni unionali e nazionali.
2. Si dispone che:
 - a) il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità relative al richiedente comporta la decadenza totale della domanda;
 - b) il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
 - c) il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione del beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza.
 - d) il calcolo per le riduzioni o esclusioni relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19 bis del regolamento 640/2014 e successive modifiche e integrazioni.

III.5.1 ESITO DEI CONTROLLI

1. Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, dal regolamento (UE) n. 809/2014 e dal DM 180/2015 del 23/01/2015.

III.5.2 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

1. Le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura.
2. Ai sensi dell'art 18, par. 5 del Reg. (UE) n. 640/2014, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata. Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture. Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla DdP non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata (art. 18 par. 6 Reg. UE n.640/2014). Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture. La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti. Di seguito si riepiloga quanto previsto dall'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 "Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione".

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto)		
ESITO %	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	[0%-3%] e al massimo 2 ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (art.19 par. 1 Reg. UE n. 640/2014)
In tolleranza	[0% - 3%] e > 2 ha oppure (3%- 20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (art.19 par. 1 Reg. (UE) 640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (art. 19 par. 1 Reg. UE n.640/2014)
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Applicazione di una sanzione supplementare pari all'importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (articolo 19 par. 2, del Reg. (UE) 640/2014).

- Se l'importo risultante dalle riduzioni calcolate a norma dell'art. 19, par.1 e 2 e dell'art. 19 bis, par. 1 e 2 del Reg. (UE) 640/2014 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato (Art. 19, par.3 e Art. 19 bis, par. 4 del Reg. (UE) 640/2014).
- Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.
- Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal vigente D.M. 2588 del 20/03/2020 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."

III.6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/AIUTO ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA

- Al fine di pervenire alla automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle domande di pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, è stata definita una procedura di Istruttoria Automatizzata.
- Sulla base delle indicazioni comunicate dall'ADG, sono identificati gli elementi che consentono di sottoporre una domanda ad istruttoria automatizzata. Tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni in applicazione anche di quanto definito nell'ambito della VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure).
- Tuttavia, alcuni requisiti di ammissibilità (o impegni) al premio non possono essere sottoposti, per loro natura, direttamente ad una istruttoria automatizzata (es. verifica della firma, presenza/ idoneità di allegati, ecc.). In questi casi, la verifica viene effettuata dalla Regione competente che comunica l'esito all'Organismo pagatore Agea (ITC).
- Le domande che risultano escluse dal pagamento, in tutto o in parte, al termine dell'istruttoria automatizzata, possono essere sottoposte ad istruttoria manuale a cura della regione di competenza.
- Gli STA (Servizi Territoriali per l'Agricoltura) gestiscono, ciascuno per il proprio territorio di competenza, le fasi di istruttoria manuale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle circolari AGEA.

III.7. EROGAZIONE DEI PREMI

- Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base della positività dell'istruttoria automatizzata eseguita da AGEA nonché delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione (per l'istruttoria manuale). Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.
- Il pagamento avviene:

- a) Per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, solo dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
 - b) Per le domande non estratte nel campione dopo che siano stati effettuati tutti i controlli di carattere amministrativo riguardanti le domande stesse.
3. Il pagamento, ai sensi della L. 11/11/2005 n. 231 e s.m.i., è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN ed al codice BIC indicato nella domanda.
 4. Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

III.8. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ai sensi della L.241/90 l'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni unionali, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso notificando ai richiedenti l'esito della domanda.
2. L'Organismo Pagatore AGEA notifica la chiusura del procedimento amministrativo avvalendosi del portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della L. 241/90- uso della telematica.
3. Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni vale comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69

III.9. RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI

1. Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:
 - a. Ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - b. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
 - c. Ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

III.10. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

1. Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Abruzzo o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative unionali nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).
2. Ai fini e per gli effetti di cui agli artt.7 e 8 della L. n. 241 del 7/08/1990, si forniscono i seguenti elementi:
 - a) Amministrazione procedente: Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura -Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità, competenti: Servizi Territoriali per l'agricoltura;
 - b) Oggetto del Procedimento: concessione di aiuti ai sensi del PSR 2014-2020 Mis. 11;
 - c) Responsabile del procedimento per la predisposizione e pubblicazione del bando e delle attività di coordinamento: il Dirigente dell'Ufficio Sostegno Agricoltura Ecocompatibile;
 - d) Responsabile del procedimento ai fini dell'attuazione del bando: Il dirigente del competente Servizio Territoriale per l'agricoltura;
 - e) Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'approvazione della graduatoria definitiva;
 - f) Data di presentazione dell'istanza: coincide con la data di "rilascio" dell'istanza da parte del SIAN;
 - g) Data ultima presentazione domanda 17 maggio 2021 (salvo proroghe);

- h) Ufficio dove si può prendere visione degli atti: STA territorialmente competente.
3. Con provvedimento del Direttore del Dipartimento sono definiti gli uffici competenti in esito all'attuazione della riorganizzazione di cui alla DGR. 191/2021.

III.11. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.
2. Il sistema delle riduzioni e delle sanzioni sarà aggiornato adeguandolo al nuovo quadro normativo di riferimento con successivi provvedimenti.
3. Il presente avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con atti dirigenziali, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale e amministrativa.

SEZIONE IV – RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

IV.1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari alla base delle presenti disposizioni attuative:

- Reg. UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni e in particolare l'art. 31 «Indennità a favo-re delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici» e art. 32 «Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici»;
- Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- Reg. UE n.1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Di-cembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal-la politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE)n.73/2009 del Consiglio;
- Reg. UE n.807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. UE n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE)1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. UE n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. UE n.640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e successive modifiche ed integrazioni;
- Reg. UE 1393/2016 del 4 maggio 2016, della Commissione recante modifica del regolamento delegato UE 640/2014 che integra il Reg. UE 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e successive modifiche ed integrazioni;

- Reg. UE n.747/2015 della Commissione dell'11 maggio 2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1804 della Commissione del 28 ottobre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le modifiche delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, i controlli nel sistema integrato di gestione e di controllo e il sistema di controllo in materia di condizionalità e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2017 del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), (UE) n. 1306 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune (UE), n. 1307/2013 norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese della filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1566 del 12/05/15 «Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014 - 2020» di recepimento del regolamento di esecuzione n. 2015/747 della Commissione dell'11 maggio 2015;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 5465 del 7/6/2018 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C (2015) 7994, è stato approvato IL Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, nella versione notificata il giorno 29/10/2015;
- Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/12/2018 C (2018) 8967, che approva la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo;
- DGR 1056 del 19/12/2015 presa d'atto approvazione PSR 2014-2020 Regione Abruzzo;
- DPD/92 del 17/02/2016- DPD 141 del 15/04/2016-DPD178 del 14/12/2016-DPD 364 del 19/09/2018 con le quali l'Autorità di Gestione ha approvato e integrato le linee guida operative per l'avvio e l'attuazione del PSR 2014/2020;
- Circolare AGEA n. 24085 del 31/03/2020 avente ad oggetto “Situazione eccezionali per lo stato di emergenza a seguito della pandemia derivante dal virus covid-19. Attività concernenti la campagna 2020”;
- Istruzioni Operative n. 23 del 9/04/2020 avente ad oggetto “Emergenza sanitaria COVID-19 – Disposizioni per l'anno 2020”;
- Circolare AGEA prot. ACIU.2016.120 predisposizione della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.
- D.M. n. 2588 del 10/03/2020 - Disciplina del regime di Condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale e ss.mm.ii., che ha validità anche per il 2021, come da disposizione MIPAAF - DISR 03 - Prot. Uscita N.0091426 del 24/02/2021 recepita con successivi Atti regionali pubblicati sul BURAT e Portale web del Dipartimento Agricoltura;

- Istruzioni Operative n. 13 prot. ORPUM 0011779 del 19/02/2021 avente ad oggetto “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021” e successiva integrazione n. 30 prot. ORPUM 0022481 del 30/03/2021;
- Ulteriori norme di carattere unionali, nazionali e regionali che regolano la materia.

IV.2. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo.

Agricoltore in attività: i requisiti dell’agricoltore in attività sono stabiliti dall’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall’art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall’art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall’art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L’esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l’aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l’ottenimento degli aiuti. Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016, modificata da Circolare AGEA n. 99157 del 20/12/2018 e s.m.i. L’Organismo pagatore AGEA attua i controlli finalizzati a verificare l’esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l’aiuto sulla base alle circolari vigenti.

Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento;

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell’ambito della misura di sostegno;

Autorità di Gestione: l’Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è rappresentata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo.

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all’articolo 3, lettera b), e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento

Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo: Il fascicolo aziendale è l’insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all’iscrizione all’Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 14 del Dlgs. n. 173/98 ed all’art. 9 del DPR n. 503/99 e delle Circolari AGEA di riferimento e s.m. e i.

Intervento: Un progetto un’azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale

STA: Servizio territoriale per l’agricoltura; struttura decentrata competente per territorio

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle particelle accertata nell’ambito delle misure di sostegno per superficie

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura

Richiedente: soggetto che presenta domanda di aiuto.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Unità Bovine Adulte (UBA): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014;

Ufficio Sostegno
all'Agricoltura Ecocompatibile
IL RESPONSABILE
Dott. Rocco Antonio ZINNI
(firmato elettronicamente)

Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità
Il Dirigente del Servizio
Dott. Carlo MAGGITT
(firmato digitalmente)
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940001843009
Validità 25/06/2023